



## Comune di UGGIANO LA CHIESA (Provincia di Lecce)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 08/06/2020

**OGGETTO:** IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020

<b>Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000</b>																																																											
<p style="text-align: center;"><b><u>REGOLARITA' TECNICA</u></b></p> <p>Parere Favorevole del 19/05/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Settore f.to IMBRIANI Danila</p>	<p>L'anno 2020 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 18:15, nella seduta convocata in video conferenza ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione. Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti inseguenti Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%;">Presenti</th> <th style="width: 5%;">Assenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PICONESE Giuseppe Salvatore</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MUCI Umberto Maria</td><td></td><td style="text-align: center;">Sì</td></tr> <tr><td>3</td><td>NICOLAZZO Antonio Luigi</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MERICO Silvio</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MERICO Mario</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>BISCOZZI Angelo</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>STEFANO Alessandro</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SISINNI Vincenzo</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>DI PIERRO Edmondo</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>DE PAOLA Stefano Andrea</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>INGROSSO Andrea Luigi</td><td></td><td style="text-align: center;">Sì</td></tr> <tr><td>12</td><td>NACHIRA Giorgio Giuseppe</td><td style="text-align: center;">Sì</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>ZATTA Laura</td><td></td><td style="text-align: center;">Sì</td></tr> </tbody> </table>					Presenti	Assenti	1	PICONESE Giuseppe Salvatore	Sì		2	MUCI Umberto Maria		Sì	3	NICOLAZZO Antonio Luigi	Sì		4	MERICO Silvio	Sì		5	MERICO Mario	Sì		6	BISCOZZI Angelo	Sì		7	STEFANO Alessandro	Sì		8	SISINNI Vincenzo	Sì		9	DI PIERRO Edmondo	Sì		10	DE PAOLA Stefano Andrea	Sì		11	INGROSSO Andrea Luigi		Sì	12	NACHIRA Giorgio Giuseppe	Sì		13	ZATTA Laura		Sì
		Presenti	Assenti																																																								
1	PICONESE Giuseppe Salvatore	Sì																																																									
2	MUCI Umberto Maria		Sì																																																								
3	NICOLAZZO Antonio Luigi	Sì																																																									
4	MERICO Silvio	Sì																																																									
5	MERICO Mario	Sì																																																									
6	BISCOZZI Angelo	Sì																																																									
7	STEFANO Alessandro	Sì																																																									
8	SISINNI Vincenzo	Sì																																																									
9	DI PIERRO Edmondo	Sì																																																									
10	DE PAOLA Stefano Andrea	Sì																																																									
11	INGROSSO Andrea Luigi		Sì																																																								
12	NACHIRA Giorgio Giuseppe	Sì																																																									
13	ZATTA Laura		Sì																																																								
<p style="text-align: center;"><b><u>REGOLARITA' CONTABILE</u></b></p> <p>Parere Favorevole del 19/05/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott.ssa Danila IMBRIANI</p>	<p>Partecipa Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.</p> <p>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.</p>																																																										

Totale presenti 10

Totale assenti 3

E' altresì presente l'Assessore esterno Sig.ra Anna SANTO.

SINDACO – Anche qui, come avete potuto leggere dagli atti che vi sono stati recapitati, le tariffe dell'Imu per il 2020 rimangono invariate, così come abbiamo fatto anche per le tariffe sulla Tari. E quindi, facendo un riepilogo generale, avremo per tipologia, sull'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, lo 0,4% con la detrazione delle 200 euro; fabbricati rurali a uso strumentale, 01%; fabbricati costruiti, destinati a impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, non siano in ogni caso locali, 0,21%; fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria C, categoria D1 con funzione di molitura delle olive, nella fattispecie denominato "Frantoio oleario", 0,76%; fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, 0,96%; aree fabbricabili, 0,96%; terreni agricoli esenti.

Naturalmente anche qui va specificato più o meno quello che è stato detto in queste settimane. E a ciò va aggiunta la misura prevista dal Governo nazionale, che l'Amministrazione comunale ha già predisposto nella contabilità dell'ente, cioè dell'abolizione della prima rata a scadenza del 16 giugno, dell'Imu sul settore turistico, immobili D2, campeggi, villaggi turistici, agriturismi, a condizione che i proprietari siano anche i gestori dell'attività.

Se ci sono interventi, prego.

CONSIGLIERE DE PAOLA – Per quanto ci riguarda è chiaro che, fermo restando... per quanto riguarda l'Imu, di fatto è rimasto l'impianto tariffario dell'anno scorso, al quale avevamo espresso un parere negativo, che rimane tale, nonostante alcune cose positive, più che altro derivanti dalle norme nazionali. Per cui il nostro voto è contrario per quanto riguarda le tariffe dell'Imu.

ASSESSORE NICOLAZZO – Sindaco, se non sbaglio noi avevamo già abbassato quello per quanto riguarda i frantoi oleari, lo avevamo portato, data la situazione della xylella, dallo 0,96% allo 0,76%, lo avevamo fatto con una variazione, se non ricordo male. Vero?

SINDACO – Sì, l'anno scorso.

ASSESSORE NICOLAZZO – Fu un emendamento, appunto, data la situazione di criticità del settore. E quindi avevamo anche abbassato, raccogliendo la criticità del momento.

SINDACO – Perfetto. Ci sono altri interventi?  
Possiamo passare a votazione. Favorevoli?

CONSIGLIERE DE PAOLA - Sicuramente per il gruppo Civico Attivamente, De Paola e Nachira contrari.

CONSIGLIERE SISINNI – Il mio voto è di astensione, Segretario.

VOTAZIONE  
FAVOREVOLI – 7  
CONTRARI – 2  
ASTENUTI – 1

SINDACO – Ripetiamo la votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto.

VOTAZIONE  
FAVOREVOLI – 7

CONTRARI - 2  
ASTENUTI - 1

SINDACO - Il Consiglio comunale è terminato.

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**VISTO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

<b>0,4%</b>	Si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<b>0,96%</b>	Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti (seconde case locate, seconde case a disposizione, fabbricati produttivi, aree edificabili,), ad esclusione degli immobili Categoria D1 con funzione di "molitura delle olive" nella fattispecie denominato "Frantoio Oleario". L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni che non godono dell'aliquota ridotta per abitazione principale.
<b>0,76%</b>	Si applica agli immobili Categoria D1 con funzione di "molitura delle olive" nella fattispecie denominato "Frantoio Oleario"

**VISTO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

<b>0,21%</b>	Si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali
<b>0,1%</b>	Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011.
<b>0,0%</b>	Per tutte le altre tipologie di immobili

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino

- all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
  - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
  - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
  - al comma 758, che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
    - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    - c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**VISTI:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**VISTA** la volontà di lasciare invariata la pressione fiscale sugli immobili pur nel rispetto degli equilibri di bilancio;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Economico-Finanziario e Tributario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto lasciando invariata la pressione fiscale sugli immobili con l'adozione delle seguenti aliquote:

Tipologia	Aliquota	Detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	€ 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	-
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,21%	-
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e degli immobili di Categoria D1 con funzione di "molitura delle olive" nella fattispecie denominato "Frantoio Oleario"	0,96%	-
immobili di Categoria D1 con funzione di "molitura delle olive" nella fattispecie denominato "Frantoio Oleario"	0,76%	-
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,96%	-
aree fabbricabili	0,96%	-
terreni agricoli	Esenti (art. 1, c. 758 lett. c) L. 160/2019)	

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**DATO ATTO** che con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, art. 107, c. 2, convertito in Legge 24/04/2020 n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020.

**DATO ATTO**, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato nell'odierna seduta con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 10;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**VISTO** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**VISTO** l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON** voti favorevoli n.7 (maggioranza), contrari n.2 (Conss. De Paola e Nachira), astenuti n.1 (Cons. Sisinni), espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) **Di approvare** le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020:

Tipologia	Aliquota	Detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,	0,4%	<b>€ 200,00</b>

A/8 e A/9 e relative pertinenze		
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	-
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,21%	-
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e degli immobili di Categoria D1 con funzione di "molitura delle olive" nella fattispecie denominato "Frantoio Oleario"	0,96%	-
immobili di Categoria D1 con funzione di "molitura delle olive" nella fattispecie denominato "Frantoio Oleario"	0,76%	-
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,96%	-
aree fabbricabili	0,96%	-
terreni agricoli	Esenti (art. 1, c. 758 lett. c) L. 160/2019)	

- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 4) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7 (maggioranza), contrari n.2 (Conss. De Paola e Nachira), astenuti n.1 (Cons. Sisinni) espressi per alzata di mano in esito a separata votazione,

### DELIBERA

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Paolo PALLARA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

**Uggiano la Chiesa, li 08/06/2020**

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Paolo PALLARA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

Reg. n. 431

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 23/06/2020

IL MESSO COMUNALE  
F.to Lorenzo PERRONE

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_